COPIA

SENTENZA CIVILE N. 1211/014

SENT. 1211/014
R.G. 1154/09
Cron. 4247/014
Rep. 1736/014

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

OGGETTO: Contratti Bancari

Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta Genovese, ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile iscritta al n. 1154 R.G.A.C., anno 2009, passata in decisione all'udienza del 20.3.13, avente ad oggetto: anatocismo, vertente

TRA

[redacted] e [redacted], el.te dom.ti presso lo studio dell'avv. [redacted], che li rapp.ta e difende giusta mandato a margine della citazione

Attori

E

[redacted] ed [redacted] di [redacted] del [redacted] s.c.a.r.l., el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. [redacted], che la rappresenta e difende giusta mandato a margine della comparsa di risposta

Convenuta

Conclusioni: come da verbale di udienza del 20.3.13, da intendersi qui interamente trascritto

Fatto e Diritto

[redacted] e [redacted] convenivano la [redacted] per sentirla condannare

alla restituzione delle somme indebitamente percepite, nonché per sentire dichiarare la nullità dei mutui ipotecari intercorsi tra le parti e in subordine per l'accertamento della usurarietà degli interessi e per il risarcimento dei danni subiti.

A sostegno della domanda, esponevano di avere intrattenuto con la Banca convenuta un rapporto di conto corrente, nell'ambito del quale la convenuta aveva illegittimamente applicato interessi in misura non dovuta perchè in violazione dell'art. 1283 c.c.; lamentava altresì l'eccessività degli interessi e altri oneri non dovuti. Evidenziavano anche che la convenuta induceva la correntista a stipulare dei contratti di mutuo ipotecario per ripanare il disavanzo, ma che in realtà accrescevano la esposizione debitoria. Infine il 31.10.01 la Cassa recedeva dal contratto

Instauratosi il contraddittorio la Banca, contestava la richiesta.

Si precedeva all'istruttoria della causa; venivano disposti accertamenti tecnici.

All'esito, la causa veniva riservata in decisione.

Deve premettersi che la presente sentenza non è definitiva, essendo necessario procedere ad acquisire chiarimenti dal c.t.u. necessari per decidere la domanda di nullità dei mutui e di restituzione degli interessi.

Sulla eccepita nullità del mutuo, deve premettersi che, per risolvere correttamente la presente decisione, appare opportuno distinguere due ipotesi: infatti, nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato al fine di estinguere un debito del conto corrente, **ma lo stesso è solo apparente o maggiore di quello effettivo**, il mutuatario non ottiene

alcun concreto vantaggio dal mutuo, visto che il capitale concesso è destinato a coprire un saldo illegittimo. In tal caso il mutuo crea un arricchimento solo per l'Istituto bancario, che percepisce gli ulteriori interessi pattuiti quale corrispettivo di una somma mai, in realtà, utilizzata dal beneficiario apparente: la somma mutuata è infatti destinata a soddisfare un credito che non sussiste ed il contratto è quindi nullo per difetto di causa ex art. 1418-1325 n°2 c.c., poiché l' effettivo scopo del mutuo trascende quello del finanziamento.

Secondo la giurisprudenza, "Ove risulti che un contratto di mutuo fondiario sia stato stipulato al fine di destinare pressoché integralmente le somme erogate all'estinzione di rapporti di conto corrente bancari, i cui saldi negativi erano frutto della capitalizzazione trimestrale degli interessi addebitati al cliente e dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, si configura un collegamento negoziale, in virtù del quale va dichiarata la nullità parziale del primo contratto, operante nella misura in cui le somme concesse a mutuo siano state concretamente destinate all'estinzione dei debiti illegittimi, ferme restando le condizioni del prestito.(Tribunale S.Maria Capua V., sez. I, 14/10/2011)

Nel caso sopra evidenziato, quindi, il contratto di mutuo, deve ritenersi stipulato in frode alla legge, in violazione dell' art.1344 c.c., perchè concluso al solo fine di estinguere una illecita scopertura del conto corrente. Il vero scopo della operazione sarebbe quello di creare una obbligazione virtuale per ottenere garanzie fideiussorie o ipotecarie che agevolano il soddisfacimento del credito.

Non assolvendo, in tal caso, la sua funzione tipica di finanziamento, il mutuo va dichiarato nullo per difetto di causa ex art.1418 c.c.

Diversa è l'ipotesi in cui il saldo non sia insussistente, ma effettivo. Occorre allora verificare se lo stesso possa essere considerato mutuo di scopo e se vi sia nullità per mancanza di causa o per violazione di norme.

Invero, anche ammettendo che il mutuo abbia avuto l'unico fine di risanare la debitoria pregressa, non può configurarsi alcuna nullità; infatti, l'erogazione di un mutuo ipotecario non destinato a creare un'effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente le fattispecie della simulazione del mutuo (con dissimulazione della concessione di una garanzia per debito preesistente) o della novazione (con la sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito), potendo anche integrare una fattispecie di "procedimento negoziale indiretto", nel cui ambito il mutuo ipotecario viene erogato realmente.

Nella specie, non essendo sollevato alcun rilievo in ordine ad un'eventuale simulazione del mutuo, occorre verificare se l'operazione posta in essere sia sorretta da una propria causa lecita e se quindi il contratto di mutuo, effettivamente voluto, sia invece nullo in ragione dell'assenza o dell'illiceità della causa (in particolare, quella di finanziamento).

In proposito, giova evidenziare che come – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – neanche il contratto di

mutuo fondiario si configura come un mutuo di scopo (cfr., in tal senso, Cass. 20 aprile 2007, n. 9511; nonché Cass. 11 gennaio 2001, n. 317). Ne consegue, pertanto, che lo strumento tipico di cui agli artt. 38 e ss del T.U.B. ben può essere utilizzato per il conseguimento delle finalità più varie, come quella del ripianamento di una passività pregressa.

Va ancora rilevato che il concetto di finanziamento (che, come ben noto, integra la causa del contratto di mutuo) comprende non solo le ipotesi classiche di versamento di una data somma con obbligo di restituzione nel tempo, ma anche quella di dilazione di un pagamento immediatamente esigibile.

Inoltre, anche se si ritenesse lo scopo del " pagamento di un debito" estraneo alla causa del mutuo, non potrebbe comunque ritenersi automaticamente l'illiceità del negozio.

Infatti, operazioni come quella oggetto di causa sono comunque dirette a realizzare un interesse meritevole di tutela per l'ordinamento giuridico ex art. 1322 cod. civ. (ad esempio quello a conseguire il dilazionamento del debito nel tempo); inoltre, la causa perseguita non risulta in alcun modo contraria a norme imperative, all'ordine pubblico od al buon costume, né diretta ad eludere l'applicazione di una norma imperativa.

La stipula del mutuo potrebbe risultare motivata da specifiche e concrete esigenze del debitore e non già dalla sola volontà del creditore di assicurarsi una garanzia ipotecaria sugli immobili del debitore(si è detto dell'interesse a fruire di una dilazione nel pagamento di un debito che sarebbe altrimenti immediatamente

esigibile o quella di novare il debito a condizioni migliori (laddove ad esempio il tasso d'interesse risultante dalla stipula del mutuo fosse più basso rispetto a quello applicabile al debito originario).

In conclusione, il contratto di mutuo che sia stato stipulato al solo scopo di estinguere un precedente debito scaduto del mutuatario non può, per ciò solo, ritenersi illecito, salvo che il debito preesistente sia a sua volta illecito(perché inesistente, frutto di violazione di norme imperative, ecc.). Nella specie, occorre che il c.t.u. chiarisca se i saldi del conto corrente erano, alla data esatta di stipulazione del mutuo, tutti passivi

Quanto alla restituzione degli interessi, deve rilevarsi che questo Giudice ritiene non sussistente alcun interesse composto nel piano di ammortamento alla francese(cfr. Sent. N. 1936/12 di questo Tribunale). Nondimeno, la questione dell'anatocismo sul mutuo si pone effettivamente quando la banca, nel caso di inadempimento del mutuatario nel pagamento delle rate, pretende la corresponsione degli interessi moratori anche sulla quota della rata di ammortamento scaduta costituita dagli interessi, circostanza non evidenziata. In sostanza, una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.

Va evidenziato peraltro che la quota di interessi è calcolata solamente sul debito residuo (sul capitale) al momento del conteggio: delle due quote componenti la rata, solo le quote capitale estinguono il debito, riducendolo sempre più

Sul debito residuo si calcolano gli interessi da pagare con la rata successiva.

In conclusione, la misura della rata costante dipende da una formula matematica, conseguente al prodotto di diversi elementi: 1) il capitale dato in prestito; 2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento; nonché 3) il numero dei periodi di pagamento.

All'ammontare della rata costante consegue automaticamente la determinazione del piano di ammortamento per addivenire all'estinzione dell'intero capitale, e degli interessi.

Il metodo non implica alcuna capitalizzazione degli interessi, poichè gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.

Ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, importo che viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la rimanente parte della quota serve ad abbattere il capitale.

La quota di interessi di cui alla rata successiva sono calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Gli interessi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata.

Il c.t.u. ha accertato che vi è una discrasia tra tasso pattuito in contratto e tasso effettivo, ma tale discrasia non permette di ritenere esistente la capitalizzazione predetta, viste le considerazioni che precedono.

Il mutuatario ha peraltro accettato il piano di ammortamento e la differenza tra tasso effettivo e quello indicato in contratto potrebbe essere impugnata, eventualmente, solo ai sensi dell'art. 1430 c.c..

Né può ritenersi la nullità per indeterminatezza, ex art. 1284 c.c., della previsione relativa al tasso di interesse, poiché sono chiaramente indicati l'importo del mutuo, i periodi di pagamento, il numéro complessivo di rate costanti e il tasso del prestito, quindi, come si è detto, la rata costante è la conseguenza di tutti gli elementi contemplati in contratto.

Se, sulla base di tutti gli elementi, nel piano fosse indicata nel piano di ammortamento una rata diversa, sarebbe evidente la sussistenza di un errore nella elaborazione dei predetti dati, errore che, come si è detto, potrebbe al limite giustificare l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. (art. 1430 c.c.), non la nullità della clausola relativa agli interessi.

Nella specie, occorre riconvocare il c.t.u. affinché ridetermini gli interessi anatocistici effettivamente corrisposti, nel senso ~~sopra predetto~~(interessi sulla quota di interessi).

Quanto alle altre doglianze, deve premettersi che la prescrizione ordinaria decennale decorre dalla chiusura del rapporto, salvo le ipotesi di cui alla sentenza 24418/2010; nella specie, la prescrizione non è maturata.

Va evidenziato inoltre che nel contratto di conto corrente, l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all'approvazione tacita dell'estratto conto, a norma dell'art. 1832 c.c., si riferisce agli accrediti ed agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, né l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile, inefficace (o, comunque, su situazione illecita) resti definitivamente incontestabile.(26.7.01 n. 10186).

Gli attori hanno chiesto la restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla Banca convenuta in virtù di una clausola, quale quella relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, che deve ritenersi nulla. Lamentavano l'ingiusta percezione di somme e oneri non dovuti a vario titolo.

In proposito, deve evidenziarsi che il parametro di riferimento è costituito dall'art. 1283 del codice civile (anatocismo) e, in particolare, dall'inciso "salvo usi contrari" che, in apertura della norma, circoscrive la portata della regola, di seguito in essa enunciata, per cui "gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dalla domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre, che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi".

Come è noto, la giurisprudenza più recente ha enunciato il principio (al quale ha dato comunque immediato riscontro anche il legislatore (che, con l'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 ha, all'uopo, ridisciplinato le modalità di calcolo degli interessi su base paritaria tra banca e cliente) per cui gli "usi contrari", idonei ex art. 1283 c.c. a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli usi "normativi" in senso tecnico; desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale ed incorre quindi nel divieto di cui al citato art. 1283.

Il principio della nullità delle clausole bancarie anatocistiche parte dalla premessa che" gli "usi contrari", suscettibili di derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., sono non i meri usi negoziali di cui all'art. 1340 c.c. ma esclusivamente i veri e propri "usi normativi", di cui agli artt. 1 e 8 disp. prel. cod. civ., consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento , accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitro soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico (opinio juris ac necessitatis). (Cfr. Cass. S.U. 4.11.04 n. 21095)

E' noto infine che da ultimo è stata affermata la portata retroattiva che il nuovo indirizzo ha inteso attribuire alla rilevata inesistenza di un uso normativo in materia di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari(Cass. 4.11.04 n. 21095).

Secondo la Suprema Corte, infatti, l'affermata recente illegittimità delle prassi sull'anatocismo non significa che in precedenza le stesse fossero percepite come conformi a ius e che, sulla base di una tale convinzione (opinio iuris), venissero accettate dai clienti. "Più semplicemente, di fatto, le pattuizioni anatocistiche, come clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di categoria, venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare. Dal che la riconducibilità, ab initio, della prassi di inserimento, nei contratti bancari, delle clausole in questione, ad un uso negoziale e non già normativo (per tal profilo in contrasto dunque con il precetto dell'articolo 1283 c.c.), come correttamente ritenuto dalle sentenze del 1999 e successive".

Va infine precisato che nessuna prova risulta della esistenza di un uso normativo, nel senso predetto, relativo alla capitalizzazione semestrale degli interessi

Per stabilire se la Banca convenuta ha applicato, nella gestione del conto corrente in esame, interessi anatocistici e usurari, sono stati disposti accertamenti tecnici: deve premettersi che i contratti non sono nulli, poiché la mancanza della sottoscrizione della banca non determina la predetta conseguenza, atteso che la produzione in

giudizio del documento ad opera della parte che non lo ha sottoscritto equivale alla sottoscrizione.

Detto ciò, il c.t.u. ha proceduto alla chiesta ricostruzione applicando il tasso convenzionale, con esclusione della capitalizzazione degli interessi e della C.M.S nonché di ogni altro onere non previsto per legge; ha applicato i tassi previsti e ricalcolato la CMS nella fase successiva.

E' infatti evidente che, ove non contrattualmente previsti i tassi e le CMS non possano essere considerate legittimamente apposte, per cui vanno escluse dal computo.

Il c.t.u. ha quindi ricostruito il rapporto secondo i criteri di cui sopra.

Alla luce delle suddette indicazioni, il c.t.u. ha verificato che, relativamente al conto n 10002176, il saldo a credito del correntista è pari ad € 22.254,42. Il contratto deve infatti considerarsi valido perché la produzione in giudizio del documento ad opera della parte che non lo ha sottoscritto equivale alla sottoscrizione.

Non appaiono fondate le doglianze mosse all'operato del c.t.u., atteso che non appare censurabile l'operato dello stesso, il quale ha accuratamente esaminato il rapporto, calcolando l'ammontare degli interessi applicati illegittimamente su base trimestrale.

L'operato del c.t.u. viene condiviso da questo giudice; il c.t.u. ha sostanzialmente ricostruito l'intero rapporto con la specifica intenzione di non sottoporre gli interessi a debito, le commissioni di massimo scoperto e tutti gli oneri accessori relativi alla tenuta del conto, ad un nuovo inserimento nella base di calcolo degli interessi, rimanendone

normativamente esclusi. Va peraltro evidenziato che deve ritenersi corretta anche l'esclusione delle competenze e degli interessi relativi al quarto trimestre 1994 per escludere dal conteggio le somme addebitate dalla banca a titolo di interessi e competenze al 31.12.94

L'accertata usura comporta le conseguenze previste dalla legge, cioè la nullità degli interessi. Anche a tale scopo va riconvocato il c.t.u. affinché elimini gli interessi nei periodi di accertata usura e li elimini dal calcolo

Quanto alla domanda risarcitoria, deve evidenziarsi che non è intervenuta la prescrizione del diritto, poiché il paventato illecito si sarebbe consumato nel 2001 e nel 2006 gli attori hanno richiesto il risarcimento dei danni subiti.

Dalla lettura degli atti processuali emerge la sussistenza dell'illecito lamentato da parte attrice in relazione all'intervenuto recesso ad nutum operato dalla Cassa.

La condotta della Banca può considerarsi senz'altro illecita, perché la revoca ad nutum dell'affidamento concesso, pur in presenza di una situazione debitoria che non era quella lamentata dalla banca, ha determinato conseguenze negative per gli attori(essi avevano infatti emesso assegni per £ 50.000,00 ed hanno subito protesti e accertamenti amministrativi, oltre ad entrare in crisi economica per l'impossibilità di accedere al credito)

Il recesso operato dalla Banca è illegittimo perché improvviso e soprattutto perché non richiesto dagli attori, come ha sostenuto la Banca; stante il disconoscimento del documento comprovante, a detta

della Banca, la circostanze, l'istituto avrebbe dovuto dimostrare l'auteniticità dello stesso, ma a tanto non ha ottemperato, risultando invece, dalle deposizioni dei testi addotti da parte attrice, l'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco. D'altra parte il documento de quo è datato 18.12.01, successivo al recesso del 31.10.01. Il danno derivante dalla revoca all'autorizzazione ad emettere assegni e al recesso ad nutum ha senz'altro determinato danni all'attività commerciale degli attori, benché non valutabile con precisione economicamente; tuttavia non vi è dubbio che, anche a prescindere dall'importo degli assegni, l'improvvisa mancanza di liquidità, per un imprenditore commerciale, determina, secondo l'id quod plerumque accidit, conseguenze nefaste, avendo notoriamente l'imprenditore necessità di ricorrere al credito.

E' chiaro che il danno non può essere determinato considerando l'intervenuta vendita del patrimonio e dell'azienda, mancando la prova dell'eventus damni, cioè del fatto che la vendita abbia cagionato effettivamente una diminutio patrimoniale, poiché dalla vendita gli attori hanno ricavato un corrispettivo che essi assumono inferiore al valore di mercato, senza dimostrarlo, e senza provare che l'eventuale vendita ad un prezzo vile sia ascrivibile all'istituto. Il danno va dunque liquidato equitativamente, tenendo presente che la grave situazione economica ha comportato anche un danno esistenziale degli attori, poiché la loro situazione di vita ha subito un gravissimo peggioramento, continuativo e sostanziale; appare evidente che, come ha più volte ricordato la S.C., il danno esistenziale può essere riconosciuto solo allorquando la

condotta danneggiante ha determinato un sensibile e continuativo peggioramento delle condizioni di vita del danneggiato: per le condizioni che precedono, tale peggioramento, si è senz'altro verificato, come risulta dall'istruttoria espletata e dalla documentazione allegata(circostanze peraltro neanche specificamente contestate).

Il comportamento della banca sembra in collegamento eziologico anche con le conseguenze negative sulla salute degli attori, documentate da certificazioni mediche di provenienza pubblica, dalle quali emerge che gli attori, proprio a partire dalle illegittime condotte bancarie, hanno iniziato ad avere disturbi documentati, quali " ansia depressiva con episodi psicotici" per il [redacted] e " attacchi di panico e fobia sociale" per la [redacted].

Appare evidente che il confronto delle date in cui i disturbi hanno iniziato a manifestarsi con quelle dei mutui e delle difficoltà conseguenti al recesso non lascia dubbi sulla ascrivibilità alla condotta bancaria.

Per le suesposte considerazioni agli attori compete, a titolo di danno esistenziale e biologico, la somma di € 60.000 per il [redacted] ed € 40.000 per la [redacted]

A tale somma va aggiunta quella, equitativamente determinata, per il disagio economico determinato dal recesso ad nutum, di € 20.000, nonché quella di € 25.822,84(pari a £ 50.000.000) a titolo di danni patrimoniali conseguenti al protesto degli assegni.

In totale agli attori spetta la somma di € 168.077,26, oltre interessi dalla data della messa in mora.

La causa va rimessa sul ruolo per la convocazione del c.t.u. alla luce delle considerazioni di cui in motivazione

Spese al definitivo

P . Q . M .

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] e [redacted] con atto di citazione del 2.3.09, nei confronti della [redacted] ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1)Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 168.077,26, oltre interessi dalla data della messa in mora

2)Rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza

4)Spese al definitivo

Benevento 14.5.14

Il Giudice

Dott.A.Genovese-

TRIBUNALE DI BENEVENTO
La presente sentenza è stata depositata in cancelleria è resa pubblica oggi 15 MAG. 2014
IL CANCELLIERE

copia

TRIBUNALE ORDINARIO BENEVENTO

Sentenza civile n. 1211 - 2014

Reg. Gen. Cont. Civile n. 1152 - 2009

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

"Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti."

Benevento, lì 26 MAG. 2014

Il Cancelliere
firmato

E' copia conforme al suo originale rilasciata in forma esecutiva in data 26 MAG. 2014
a richiesta dell'Avv. [redacted]

Benevento, lì

Il Cancelliere